



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Commissione Straordinaria

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 31

Seduta del 25.06.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI (TASSA SUI RIFIUTI) PER L'ANNO 2021 E DELLE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI COVID 19 – ANNO 2021

In data venticinque del mese di giugno duemilaventuno alle ore 12,10 si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 05.09.2018 e s.m.i., mediante collegamento da remoto con le modalità previste dall'art. 73 del D.L. 18/2020 e disciplinate con Decreto della Commissione Straordinaria n. 7 del 19.3.2020 segnatamente come segue:

COMMISSIONE STRAORDINARIA	
Dott. Filippo Dispenza	collegato da remoto a mezzo dispositivo informatico
Dott.ssa Giovanna Termini	collegato da remoto a mezzo dispositivo informatico
Dott. Gaetano D'Erba	collegato da remoto a mezzo dispositivo informatico

Tutti i componenti presenti e il Vice Segretario verbalizzante, dott. Alessandro Basile, dichiarano espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, ...18.06.2021.....

Il Dirigente

F. to dott. A. Basile

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €._____ è imputata al _____

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria,18.06.2021.....

Il Dirigente

F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

Il dirigente

DIREZIONE TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE

PREMESSO CHE:

1. con la legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali;
2. l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
3. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68/2020 è stato modificato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per gli aspetti di competenza della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la deliberazione n. 92 del 22.12.2020 con la quale la Commissione straordinaria ha approvato il DUP e il bilancio di previsione 2021-2023;

VISTA la delibera della Commissione Straordinaria 2020 con cui era stato dato atto della validità delle tariffe della TARI 2020 anche per il 2021;

VISTO l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

RICHIAMATO il comma 683 della Legge 147/2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che questo Ente deve procedere, entro il 30 giugno 2021, alla predisposizione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 sulla base delle nuove direttive previste dall'ARERA con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 Ottobre 2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che modifica sostanzialmente il metodo di individuazione, valutazione e definizione della tipologia dei costi da inserire nel Piano Finanziario della TARI;

VISTO l'art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 che fissa al 30.06.2021 l'approvazione del piano finanziario Tari 2021;

DATO ATTO che il Comune di VITTORIA ha già completato l'iter necessario per adempiere alle prescrizioni obbligatorie di cui alla predetta direttiva al fine di addivenire all'approvazione del piano economico finanziario sulla base del Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018-2020), con la SRR ATO 7 RAGUSA SCPA;

Che con determinazione n.106 del 11.6.2021, allegata, è stato validato il PEF 2021 ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA 443/2019;

CONSIDERATO che è intendimento di questo Ente dare attuazione alle misure di tutela prevista dalla deliberazione ARERA n. 158 del 5/5/2020 per le attività economiche (utenze non domestiche) in conseguenza dell'emergenza COVID -19 e all'art. 6 del D.L 73/2021;

CONSIDERATO che l'amministrazione, in attuazione dell'art. 20 del nuovo Regolamento sulla Tassa sui Rifiuti TARI approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 68/2020, può deliberare riduzioni TARI nel caso di non erogazione continuativa del servizio riconosciuta dalle autorità sanitarie, statali e regionali, fino al 25% del costo annuale delle utenze e che ai sensi dell'art. 660 della legge 147/2013 le agevolazioni atipiche applicate dai comuni devono essere autorizzate come spesa;

Che è altresì intendo dell'Amministrazione, sentite le istanze delle Associazioni di categoria rappresentative delle attività economiche che sono state oggetto di chiusura e riduzioni di fatturato anche per il 2021, applicare ulteriori riduzioni alle attività, fino al 40% della TARI 2021;

RITENUTO che le predette riduzioni della TARI, con effetto per il solo anno 2021, sono dettate dal perdurare dell'attuale situazione di crisi economica e sociale determinata dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e che giustifica, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione, di intervenire a sostegno sia dei soggetti esercenti attività economiche;

RITENUTO che gli oneri finanziari complessivi connessi alle agevolazioni/riduzioni TARI, possono trovare copertura con le risorse destinate ai Comuni per il sostegno alle minori entrate afferenti ai tributi comunali, previste dalle attuali disposizioni normative sopra richiamate e dagli ulteriori interventi normativi regionali al fine di contrastare l'emergenza da COVID-19 (operatori economici/utenze non domestiche): risorse previste dall'art. 6 del DL 73/2021, dalla quota di avanzo vincolato 2020 derivante dalle somme incassate del Fondo Funzioni Fondamentali e certificate al 31.5.2021 per Euro 458.737,00 ai sensi del DM - MEF del 1 aprile 2021 e Fondo Perequativo Regionale 2021;

DATO ATTO che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come da modificato dall'art. 1 della legge del 27/12/2019 n. 160 stabilisce: COMMA 15. "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021"; COMMA 15-bis. "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.";

RITENUTO necessario:

-approvare il piano Finanziario TARI per l'anno 2021 in attuazione delle indicazioni della deliberazione ARERA n. 443/2019 e approvare le agevolazioni /riduzioni della TARI per l'anno 2021 per le utenze non domestiche per le attività soggette a sospensione / crisi economica nel periodo di emergenza da COVID-19 – 2021;

-applicare le agevolazioni/riduzione alle utenze non domestiche nel saldo Tari 2021, nella misura del 40%;

VISTO l'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/1991

- Il D.L 41/2021
- La legge n. 120/2020;
- Il D.L 73/2021;
- Il D.Lgs 118/2011 e smi
- Il TUEL in vigore;
- Le deliberazioni ARERA 443 e 444/2019 e n. 158/2020;

PROPONE

1. di approvare il Piano Finanziario TARI 2021 e le relative relazioni e documenti allegati alla presente deliberazione per l'anno 2021 ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019 e validato dalla SRR Ato 7 Ragusa, validato con determinazione n. 106 del 11.6.2021, allegata;
2. di approvare e dare attuazione alle misure di riduzione TARI per le attività economiche (utenze non domestiche) in conseguenza dell'emergenza COVID -19 tramite il riconoscimento di agevolazioni/ TARI mediante la riduzione per l'anno 2021 del 40% sull'importo totale da applicarsi sul saldo TARI 2021 per le utenze non domestiche soggette a sospensione 2020 e successiva crisi economica 2021 per emergenza COVID-19;
3. di applicare le tariffe alle utenze domestiche e non domestiche del PEF 2021 al saldo TARI 2021;
4. di dare atto che gli oneri finanziari complessivi connessi alle agevolazioni/riduzioni TARI possono trovare copertura con le risorse destinate ai Comuni per il sostegno alle minori entrate afferenti ai tributi comunali previsti all'art. 6 del D.L 73/2021, al fine di contrastare l'emergenza da COVID-19 (operatori economici/utenze non domestiche), residuali della quota di avanzo vincolato 2020 del Fondo Funzioni Fondamentali per Euro 458.737,00, ex art. 39 del decreto legge n. 104 del 14/8/2020, certificata dal comune di Vittoria al 31.5.2021 secondo i dettami del DM – MEF del 1 aprile 2021 e con le risorse finanziarie del Fondo Perequativo Regionale 2021, assegnato al comune di Vittoria e secondo gli adempimenti prescritti dalla Regione Sicilia, Assessorato alle Autonomie Locali;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche e alla Direzione Tributi e Fiscalità locale per gli adempimenti di competenza;
6. di adottare le variazioni conseguenziali al bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione n. 92/2020, in ordine alla contabilizzazione dello stanziamento necessario a valorizzare le agevolazioni: in entrata avanzo vincolato 2020 applicato al bilancio 2021-23 esercizio 2021 cap. 2 e alla voce (E. 2.01.01.01.001) il contributo ministeriale ex art. 6 del DL. 73/2021 – in spesa alla Missione 9 Programma 3 o in alternativa alla missione 1 programma 4 (U. 1.04.03.99.999); a livello gestionale l'accertamento connesso al gettito ordinario della TARI 2021 iscritto al cap. n. 360 dovrà essere ridotto del corrispondente importo in conseguenza degli sconti in bolletta collegati alle riduzioni Covid 19;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2 della l.r. immediatamente eseguibile.

Il Dirigente
Alessandro BASILE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge:

presenti n._3__ (tre)

assenti n._/___ (___/___)

votanti n._3__ (tre)

voti favorevoli n._3__ (tre)

voti contrari n._/___ (___/___)

astenuti n._/___ (___/___)

DELIBERA

Approvare/non approvare/rinviare sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

Procedutosi alla votazione resa ai sensi di legge:

presenti n._3__ (tre)

assenti n._/___ (___/___)

votanti n._3__ (tre)

voti favorevoli n._3__ (tre)

voti contrari n._/___ (___/___)

astenuti n._/___ (___/___)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL V. SEGRETARIO GENERALE decr. 22/21

f.to Dott. Alessandro Basile

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 07.07.2021 al 21.07.2021 registrata al n. Reg. pubblicazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 07.07.2021 al 21.07.2021 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data ... Per:

- ☐ Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;
- ☐ Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li

IL V. SEGRETARIO GENERALE decr. 22/2021

f.to Dott. Alessandro Basile